

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2210

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MELONI, LOLLOBRIGIDA, FOTI, BIGNAMI, OSNATO, CIRIELLI

Esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le autoscuole riconosciute dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e operanti nel territorio nazionale

Presentata il 23 ottobre 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le autoscuole riconosciute in Italia sono oltre 5.400 e nel solo anno 2018 hanno formato 3,8 milioni di neo-patentati. Il settore si trova in una situazione di incertezza relativamente al regime fiscale a esso applicabile con specifico riferimento all'esenzione dall'imposta su valore aggiunto (IVA) per le prestazioni fornite all'utenza.

Infatti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, era situazione consolidata che l'attività di formazione svolta dalle autoscuole non fosse soggetta all'IVA. Senonché, la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza 14 marzo 2019, causa C-449/17, ha affermato che la formazione per il rilascio delle patenti B e C1 non rientra nella nozione di formazione scolastica e univer-

sitaria, per la quale è prevista l'esenzione dall'IVA.

L'Agenzia delle entrate italiana, quindi, con la risoluzione n. 79 del 2 settembre 2019, ha ritenuto direttamente applicabile in Italia il principio stabilito dalla Corte di giustizia, ritenendo di conseguenza che gli operatori di questo settore dovranno versare l'IVA non solo per il futuro, ma anche sugli importi fatturati dal 2014 a oggi.

La sentenza della Corte di giustizia si basa sulla motivazione che, pur consistendo i corsi di scuola guida in attività di trasmissione di conoscenze sia pratiche che tecniche e posto che il possesso di tali patenti può rispondere segnatamente a esigenze professionali, tuttavia esso resterebbe un insegnamento specialistico che non equivale alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi a oggetto un

insieme ampio e diversificato di materie, cosa che, invece, caratterizza l'insegnamento scolastico e universitario.

È bene premettere che la disciplina dell'esenzione dal pagamento dell'IVA per le attività di formazione è disciplinata dall'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e che, secondo le disposizioni della legge n. 62 del 2000 e del decreto-legge n. 250 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2006, nell'ambito dell'istruzione e della formazione si possono individuare quattro categorie di soggetti esenti: le scuole paritarie, le scuole non paritarie, gli organismi privati, le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia.

Per gli organismi privati, è stato chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 22/E del 18 marzo 2008 che « trattasi di istituti che non svolgono corsi di studio completi secondo gli ordinamenti scolastici » e che gli stessi potranno ottenere una « preventiva valutazione rilevante come riconoscimento utile ai fini fiscali anche da altri soggetti pubblici diversi dal Ministero della pubblica istruzione ».

Tanto la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, quanto il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prevedono che le prestazioni di formazione scolastica e universitaria non siano soggette all'IVA. Inoltre, entrambe le normative prevedono che non sono soggette all'IVA le prestazioni relative alla formazione o alla riqualificazione professionale erogate « da organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato aventi finalità simili ».

In base a tali definizioni, l'amministrazione finanziaria italiana ha costantemente ritenuto che le attività delle autoscuole, anche volte al rilascio delle patenti B e C1, fossero esenti dall'IVA e lo ha scritto e ripetuto in diverse risoluzioni che si sono susseguite nel tempo: la n. 83 del 22 luglio 1998 e la n. 134/E del 26 settembre 2005. La stessa linea è stata ribadita con risoluzione n. 308/E del 5 novembre 2007 dell'Agenzia delle entrate relativamente alle autoscuole autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a effettuare i

corsi di preparazione agli esami di capacità professionale per gli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Si aggiunga, inoltre, che in Italia l'attività delle autoscuole è soggetta al possesso di requisiti prescritti dalla legge e alla vigilanza amministrativa e tecnica delle province in base a criteri stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cosa non prevista in altri Stati dell'Unione europea.

Da ultimo, ai sensi dell'articolo 230 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, le autoscuole sono definite « scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti », così attribuendosi loro un esplicito connotato scolastico-educativo.

Dalle disposizioni normative e dall'univocità delle interpretazioni fin qui seguite al riguardo, discende l'elemento non secondario del legittimo affidamento del contribuente, tanto che la stessa Agenzia delle entrate riconosce che, in seguito alle proprie reiterate risoluzioni, tale affidamento si sia generato e, dunque, sulla base dell'articolo 10 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), esclude che possano essere addebitati sanzioni o interessi.

La questione sollevata è per certi versi simile a quella delle prestazioni mediche non curative (come, ad esempio, taluni trattamenti di chirurgia estetica), che la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 20 novembre 2003, cause C-307/01 e C-212/01, ha ritenuto soggette a IVA. In quel caso l'Agenzia delle entrate intervenne prontamente con la circolare 4/E del 28 gennaio 2005, precisando l'ambito di applicazione della norma; con la successiva risoluzione n. 174/E del 22 dicembre 2005 precisò che le sentenze della Corte di giustizia, in quanto di natura interpretativa, hanno una portata generale ed esplicano pertanto effetti anche per il passato (*ex tunc*). Esse sono quindi applicabili anche ai rapporti sorti prima delle pronunce stesse, ma senza addebito di sanzioni e interessi moratori al contribuente, in ragione dell'affidamento derivante da precedenti indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria.

In ragione di quanto esposto, la presente proposta di legge prevede di considerare la specificità delle autoscuole italiane, in quanto soggette a vigilanza amministrativa, a differenza di quanto accade in altri Stati membri dell'Unione europea, al fine di dichiarare applicabile ad esse l'esenzione dall'IVA prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Infatti, in virtù del combinato disposto degli articoli 127 e 230 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, le autoscuole sono scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti, e l'educazione stradale, comprendente molte nozioni e materie inserite nella formazione necessaria per il conseguimento delle patenti di guida B e C1, è materia di insegnamento scolastico

per espressa previsione di legge, anche ai sensi e per gli effetti delle direttive 2006/112/CE e 2006/126/CE, recepite nella normativa nazionale con il decreto legislativo n. 59 del 2011.

Si considera con ciò di non ledere il principio del necessario recepimento delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, poiché la pronuncia della Corte sulla materia è intervenuta nell'ambito di una controversia che non investiva lo Stato italiano e, quindi, le norme fiscali e di settore italiane, bensì l'amministrazione finanziaria tedesca e il sistema normativo tedesco, sistema in cui l'attività delle autoscuole non ha gli stessi connotati pubblicistici previsti in Italia, dove all'educazione stradale si attribuisce la dignità di materia di formazione scolastica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. La presente legge riconosce la specificità delle autoscuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti, previste dall'articolo 123 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in quanto soggette alla vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province e all'osservanza di requisiti prescritti dalla legge, cui è subordinata la possibilità di impartire corsi di educazione e di formazione stradale e corsi per il rilascio delle patenti di guida e dei documenti di abilitazione professionale per la guida di veicoli a motore.

2. Alle prestazioni rese dalle autoscuole nell'ambito delle attività di cui al comma 1 si applica l'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

